

Allegato "B" al n. 57532/22377 di repertorio-----

-----STATUTO-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO-----

Art. 1 - E' costituita la-----

--"ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI ECONOMICI DI BELLAGIO"-----

Art. 2 - L'associazione ha sede in Bellagio, piazza della Chiesa n. 14.-----

Art. 3 - L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed ha per oggetto:-----

a) lo studio, la documentazione e la promozione per l'incen-
tivazione dei flussi turistici;-----

b) l'organizzazione ed il coordinamento di manifestazioni che
rispondano allo scopo di cui al punto a);-----

c) la promozione ed il coordinamento di iniziative a benefi-
cio dell'economia turistica bellagina e dell'occupazione;----

d) l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, so-
cietà, enti od imprese aventi scopi analoghi od affini;-----

e) lo studio e la realizzazione di iniziative promozionali di
utilità comune agli operatori, dando impulso alla creazione
di servizi comuni e dando sviluppo ad iniziative per il mi-
glioramento dell'assetto urbano.-----

L'associazione si propone inoltre di incoraggiare la forma-
zione di un autentico e leale spirito di solidarietà e colla-
borazione fra tutti gli operatori del settore.-----

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di
attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per
quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.----

-----PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI-----

Art. 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:-----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'associazione;-----

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;-----

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.-----

Le entrate dell'associazione sono costituite:-----

a) dalle quote sociali;-----

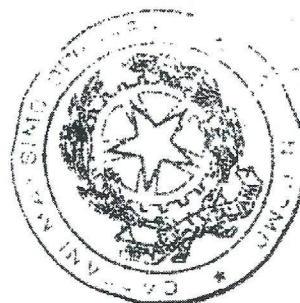
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o par-
tecipazione ad esse;-----

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'atti-
vo sociale.-----

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di
carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione
provvederà a redigere l'apposito rendiconto, previsto dalla
normativa vigente.-----

Art. 5 - L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di
ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni eserci-
zio verrà predisposto dal consiglio di amministrazione il bi-
lancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo
esercizio.-----

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in



Lucy

modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

-----ASSOCIATI-----

Art. 6 - Sono associati le persone fisiche e giuridiche che risultano titolari di aziende operanti nel territorio comunale di Bellagio, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio.-----

Art. 7 - L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.-----

Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.-----

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trentuno dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.-----

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.-----

Art. 8 - La qualità di associato si perde per decadenza, decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la decadenza si verificherà nell'ipotesi di vendita o cessione dell'attività nonché per fallimento; la morosità verrà dichiarata dal consiglio; la indegnità verrà sancita dalla assemblea degli associati.-----

-----DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI-----

Art. 9 - Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri nei confronti dell'associazione, in particolare hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni ed alle deliberazioni dell'assemblea e di fare proposte ed interpellanze per iscritto al consiglio di amministrazione.-----

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.-----

Ogni associato ha diritto ad un voto nelle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.-----

Ogni associato ha il dovere di osservare lo statuto e di uniformarsi alle deliberazioni che verranno prese dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione secondo la propria competenza.-----

Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'associazione e contribuire con ogni mezzo al buon andamento e al conseguimento

mento degli scopi della stessa.-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 10 - L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri eletti dall'assemblea.-----

I consiglieri durano in carica per due esercizi e sono rieleggibili.-----

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.-----

Art. 11 - Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.-----

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.-----

Art. 12 - Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.-

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.-----

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.-----

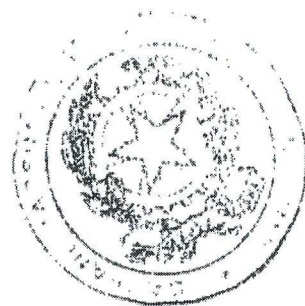
Art. 13 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.-----

Art. 14 - Il presidente, ed in sua assenza il vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.-----

-----ASSEMBLEE-----

Art. 15 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.-----

Art. 16 - Gli associati sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno mediante affissione presso la bacheca della sede dell'associazione dell'avviso di convo-



melega

cazione contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.-----

Art. 17 - L'assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.-----

Art. 18 - Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.-----

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.-----

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.-----

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.-----

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.-----

Art. 20 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.; per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

-----COLLEGIO DEI REVISORI-----

Art. 21 - La gestione della associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dall'assemblea.-----

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.-----

-----SCIoglimento-----

Art. 22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.-----

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'or-

ganizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in
identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio resi-
duo.-----

-----**CONTROVERSIE**-----

Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra asso-
ciati e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un
collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi
giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.-----

-----**NORME APPLICABILI**-----

Art. 24 - Per tutto quanto qui non previsto si applicano le
norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile.-----

Bellagio, 15 aprile 2010-----

Firmato: Rita Annunziata-----

Firmato: Massimo Caspani notaio-----

-----000000000-----

Certifico io sottoscritto dottor **MASSIMO CASPANI**, notaio in
Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente
copia, composta di sei mezzi fogli, è conforme all'originale
ed allegati.-----

Como, **23 APR. 2010**

Massimo Caspani

